

## OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE


affidenti al

### Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

L'entrata in vigore dei recenti regolamenti europei in materia di Sicurezza degli Alimenti (cosiddetto "**pacchetto igiene**") ha avviato una profonda revisione del quadro normativo alimentare.

I regolamenti comunitari approfondiscono e precisano le tematiche della sicurezza alimentare e le modalità di applicazione del sistema H.A.C.C.P.

L'applicazione del "pacchetto igiene" ha comportato l'abrogazione totale o parziale di numerose normative specifiche per diversi settori produttivi (tra cui la Direttiva 93/43/CEE).

Regolamento (CE) n. 852/2004  1

Questo Regolamento :

- stabilisce che tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita siano soggette a procedura di "REGISTRAZIONE" (qualora non sia previsto il RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004);
- si applica a tutte le fasi della produzione primaria (ad esclusione della produzione primaria per uso domestico ed alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale);
- stabilisce i requisiti generali e specifici in materia di igiene.....;
- **stabilisce che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'O.S.A. (Operatore Settore Alimentare);**
- conferma il sistema H.A.C.C.P. come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari, disponendo che gli O.S.A. debbano attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema H.A.C.C.P.;
- richiama l'attenzione all'obbligo della formazione per gli operatori del settore alimentare.

Regolamento (CE) n. 853/2004

Questo Regolamento **stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.**

### Regolamento (CE) n. 854/2004

Questo Regolamento completa la regolamentazione sull'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due regolamenti precedenti. Si applica alla attività ed ai soggetti riportati nel Regolamento 853/2004. Stabilisce inoltre norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

### Regolamento (CE) n. 882/2004 2

Questo Regolamento ha l'obiettivo di:

- fissare le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte a prevenire o ridurre ad un livello accettabile i rischi per la salute umana ed animale, siano essi diretti o derivanti dall'ambiente;
- garantire la trasparenza nel mercato degli alimenti e dei mangimi, e la tutela degli interessi dei consumatori.



Per la mancata applicazione delle norme relative ai regolamenti comunitari il Decreto Legislativo 06 novembre 2007, n. 193  3 stabilisce quali siano le specifiche sanzioni.

Tale Decreto, oltre ad altre disposizioni:


- (art. 2) **definisce chi siano le Autorità Competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, (Ministero della salute, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze);**
- (art. 3) **abroga l'art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283** il quale prevedeva che l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, fosse subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria;
- (art. 3) **abroga il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)**

# NORMATIVA REGIONE VENETO

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione dell'11/04/2006, n. 1041 ha recepito quattro accordi relativi a:


1. linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 28/01/2002 (accordo rep. n. 2334 del 28/07/2005);
2. linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano (accordo rep. n. 2395 del 15/12/2005);
3. **Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari** (accordo rep. n. 2470 del 09/02/2006);
4. linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale (accordo rep. n. 2477 del 09/02/2006).

**L'accordo Stato Regioni consente l'avvio dell'allineamento delle procure amministrative per la Registrazione delle strutture alimentari alla normativa comunitaria di settore.**

Deliberazione della Giunta n. 3710 del 20 novembre 2007  4

Con questo provvedimento la struttura regionale ha predisposto le linee operative allegate alla deliberazione stessa e della quale fanno parte integrante e sostanziale, al fine dell'armonizzazione dei percorsi "autorizzativi" comunitari e dell'attivazione di un sistema nazionale unico di identificazione delle strutture da "registrare" o da "riconoscere".

Detto provvedimento prevede altresì un iter procedurale semplificato che si articola con una modulistica da applicarsi a seconda delle singole tipologie produttive.

Decreto del Dirigente Regionale n. 140 del 05 marzo 2008  5

Questo provvedimento modifica ed integra la modulistica di cui al D.G.R. n. 3710/2007.

ALLEGATO A - D.D.R. n. 140/2008  6

Nello stesso sono presenti disposizioni generali per le registrazioni e i riconoscimenti delle strutture che producono, lavorano, trasformano, distribuiscono e somministrano alimenti.

ALLEGATO B - D.D.R. n. 140/2008  7

Nello stesso sono presenti le procedure e la modulistica per la registrazione (allegati B1 modulo D.I.A. e allegato B2 aggiornamento registrazione).




ALLEGATO H - D.D.R. n. 140/2008  8

Prevede le tariffe che gli O.S.A. sono tenuti a corrispondere ai competenti Servizi quando presentano una pratica relativa alla registrazione (o suo aggiornamento) o al riconoscimento.

# MODULISTICA

## REGISTRAZIONI

Nell'allegato B al D.D.R. n. 140/2008 si trova la modulistica prevista per la Registrazione delle strutture alimentari e precisamente:

- [ALLEGATO B1](#)  **9** - MODULO D.I.A. Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 6, punto 2., del Reg. (CE) n. 852/2004
- [ALLEGATO B2](#)  **10** - MODULO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE (art. 6, punto 2. comma 2, del Reg. (CE) n. 852/2004
- [INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO B](#)  **11**

STAMPATO PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE S.I.A.N.  **12**

## DOMANDE E RISPOSTE

### Esiste ancora l'Autorizzazione Sanitaria per gli Alimenti?

No, l'art. 3 del Decreto Legislativo 193/07 ha abrogato l'art. 2 della Legge 283/62 che prevedeva il rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

**Per tutte le imprese alimentari a far data dal 01 gennaio 2008 è prevista la REGISTRAZIONE che viene effettuata tramite la Dichiarazione di Inizio Attività (modulo D.I.A. allegato B1 )**

### Chi deve presentare la D.I.A. (ALLEGATO B1 ) per la registrazione?

La (D.I.A.) Dichiarazione di Inizio Attività [ALLEGATO B1](#) deve essere presentata dall'O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare) per intraprendere una o più attività in campo alimentare tra quelle previste dall'art. 5 allegato A D.D.R. n. 436/2008, compresa la produzione primaria (ad esclusione delle aziende già registrate presso A.V.E.P.A. o presso la B.D.R. (Banca Dati Regionali)). La produzione primaria per uso domestico privato e la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari da parte del produttore al consumatore finale non è soggetta a registrazione e pertanto non è necessario presentare D.I.A., a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'Azienda o nel territorio delle province contermini.

Le imprese alimentari già autorizzate ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62 (autorizzazione sanitaria) o in possesso di altra registrazione assimilabile non sono soggette a nuova registrazione (a meno che non intervengano modifiche riguardanti ragione sociale, chiusura, modifiche strutturali, impiantistiche, produttive e dismissione o acquisizione automezzi, nel qual caso è obbligatoria la comunicazione ALLEGATO B2 ) e pertanto non devono presentare la D.I.A. ALLEGATO B1 in quanto saranno automaticamente registrate,

## Chi deve presentare l'ALLEGATO B2 (aggiornamento della registrazione)?

L'ALLEGATO B2 va presentato dall'O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare) in caso di modifiche che intervengono nell'attività già intrapresa, e precisamente comunicando:

- le modifiche di titolarità: cambio di ragione sociale, subentro e cambio di legale rappresentante;
- le modifiche strutturali, impiantistiche, produttive;
- la chiusura dell'attività d'impresa
- l'installazione/dismissione di distributori automatici;
- l'acquisizione di veicoli
- la data inizio e fine manifestazioni temporanee / fiere / festival / sagre popolari (vedi nota specifica per manifestazioni temporanee).

## A chi deve essere presentata la D.I.A. o l'ALLEGATO B2 ?

Per effetto della D.G.R. n. 3710 del 20/11/2007 e successivo D.D.R. n. 140 del 05/03/2008 l'autorità competente a ricevere le D.I.A. (ALLEGATO B1) e le comunicazioni di variazione delle attività (ALLEGATO B2) sono, a seconda delle tipologie dei prodotti alimentari trattati, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) o il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda U.L.S.S. competente territorialmente.

I moduli possono essere

1. portati direttamente all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago che si trova presso la sede amministrativa in Via Gianella, 1 a Legnago

ORARIO UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE per gli utenti:  
da lunedì a venerdì tutte le mattine dalle ore 9,30 alle ore 12,30  
dal lunedì al giovedì tutti i pomeriggi dalle 14,00 alle 15,00

2. spediti con raccomandata A.R. indirizzandola a seconda delle tipologie dei prodotti alimentari trattati

prodotti di origine non animale - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione AZIENDA U.L.S.S. 21 LEGNAGO Via Gianella,1 37045 Legnago VR

prodotti di origine animale - Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale AZIENDA U.L.S.S. 21 LEGNAGO Via Gianella,1 37045 Legnago VR

All'Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago, dovranno essere inviati gli ALLEGATI B1 e B2 relativi alle attività del settore alimentare esercitate nei Comuni di: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco All'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.

## Dove si trovano i moduli per presentare una D.I.A. ?

In questa pagina web alla voce MODULISTICA, oppure, a seconda delle tipologie dei prodotti alimentari trattati, direttamente presso gli uffici del:

- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) Via P.D. Frattini, 48 a Legnago (palazzo di vetro) o Via A.Cappa, 1 a Bovolone nell'orario per il pubblico: lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e mercoledì dalle ore 08,00 alle ore 10,00;
- Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale Via Gianella, 1 Legnago (sede amministrativa) nell'orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e martedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

## Come si compila una D.I.A. o un aggiornamento della registrazione?

- Si compilano completamente i moduli ALLEGATO B1 e ALLEGATO B2 nelle parti inerenti i dati anagrafici dell'Operatore Settore Alimentare (O.S.A.) in qualità di Legale Rappresentante di una impresa o di titolare dell'impresa individuale unitamente ai dati inerenti la propria impresa (quadro A degli allegati B1 e B2 ).
- **E' necessario specificare bene la sede dell'insediamento** (COMUNE, VIA, NUMERO CIVICO) ove si esercita l'attività alimentare (quadro B dell'allegato B1 e parte iniziale del quadro A dell'allegato B2 ).
- E' necessario specificare bene la nuova attività alimentare che si andrà ad esercitare compreso il codice ISTAT 2007 (quadro C – D – E dell'allegato B1) e le modifiche che si intendono apportare alla propria attività alimentare già esistente, in caso di allegato B2.
- E' necessario allegare i documenti previsti a seconda della tipologia di attività esercitata, attenendosi scrupolosamente a quanto richiesto.

## Come si ha la sicurezza che la D.I.A. è arrivata all'U.L.S.S. ?

Con il timbro del protocollo o la ricevuta di ritorno della raccomandata.

## E' possibile iniziare l'attività subito dopo la consegna dell'ALLEGATO B1 per la registrazione?

L'attività può iniziare solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di protocollo della pratica o dalla data della ricevuta di ritorno della raccomandata.

### Casi in cui l'attività non può iniziare dopo i 30 giorni:

- **Se la pratica risultasse carente nella documentazione i termini del procedimento saranno interrotti** con nota scritta da parte del Servizio competente che richiederà l'integrazione necessaria;
- Entro il termine dei 30 giorni **il Servizio competente può effettuare un sopralluogo di verifica** della rispondenza a quanto dichiarato nella documentazione e ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004; Qualora dal sopralluogo emergessero delle "non conformità" si procederà come segue:
  - se le non conformità sono tali da non rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l'attività può iniziare, anche se non sono trascorsi i 30 giorni, ma il competente Servizio concorda con l'O.S.A., nel verbale di sopralluogo, un termine per l'adozione delle misure correttive. Il mancato rispetto di tali tempi comporta la sospensione dell'attività fino all'avvenuta rimozione delle non conformità;
  - se le non conformità rilevate fossero invece tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza dell'alimento, l'attività non potrà iniziare fintantoché le non conformità non siano state risolte completamente.

### Casi in cui l'attività può iniziare prima dei 30 giorni:

- L'O.S.A. che per necessità dovesse iniziare l'attività prima dei 30 giorni dal ricevimento della pratica da parte dell'U.L.S.S., può chiedere ai Servizi competenti un sopralluogo di verifica, attivando la procedura d'urgenza (pagando un sovrapprezzo e inviando una nota al Responsabile del Servizio competente motivandone l'urgenza).

**PERTANTO SE ENTRO I 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRATICA DA PARTE DELL'U.L.S.S. NON ARRIVANO LETTERE, NÈ SONO EFFETTUATE ISPEZIONI, PER EFFETTO DELLA D.I.A., L'ATTIVITÀ PUÒ INIZIARE A PARTIRE DAL TRENTUNESIMO GIORNO DALL'AVVENUTA NOTIFICA.**

**Quando inizia l'attività dopo la consegna dell'ALLEGATO B2 in caso di aggiornamento della registrazione?**

Fatti salvi i requisiti igienico sanitari, l'attività può essere proseguita senza alcun'interruzione.

**Possono essere usati modelli alternativi a quelli della Delibera Regionale?**

No. Tutte le pratiche devono pervenire ai Servizi competenti con la modulistica di cui alla D.G.R. 3710/2007 e successivo D.D.R. 140/2008 sia per quanto riguarda la notifica di un nuovo insediamento (allegato B1), sia per quanto riguarda modifiche di un insediamento già avviato ed in precedenza autorizzato (allegato B2)

**L'Operatore del Settore Alimentare riceve conferma dell'avvenuta registrazione?**

**In caso di D.I.A. - ALLEGATO B1:** indipendentemente dall'apertura dell'attività entro o dopo i 30 giorni i Servizi competenti rilasceranno l'"Attestazione di Registrazione" (ALLEGATO C). Copia della stessa, secondo quando previsto dalla D.G.R. 3710/2007 e successivo D.D.R. 140/2008, corredata con la planimetria e con la relazione tecnica, sarà trasmessa per le strutture fisse al Comune dov'è esercitata l'attività e per le strutture mobili al Comune della sede legale.

**In caso di ALLEGATO B2:** indipendentemente dalla data di presentazione dell'allegato B2 al protocollo generale aziendale, i Servizi competenti rilasceranno l'"Attestazione di Registrazione" (ALLEGATO C).

Copia della stessa, secondo quando previsto dalla D.G.R. 3710/2007 e successivo D.D.R. 140/2008, corredata dalla documentazione prevista, sarà trasmessa per le strutture fisse al Comune dov'è esercitata l'attività e per le strutture mobili al Comune della sede legale.

**Gli stand gastronomici in occasione di fiere, festival e sagre popolari sono soggetti alla registrazione?**

Sì, la produzione e/o la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, festival e sagre popolari è soggetta alla registrazione.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione deve essere presentato l'allegato B1 al servizio competente. Qualora i Servizi competenti non effettuino il sopralluogo l'attività può iniziare dopo 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.

La registrazione ha carattere permanente.

Ad ogni ripresa di attività, nello stesso luogo, con le stesse strutture e dallo stesso O.S.A., è sufficiente l'invio della comunicazione con l'allegato B2 segnalando la data di inizio e termine della manifestazione unitamente al versamento previsto.

Ad ogni ripresa di attività nello stesso luogo ma **con variazioni relative alla titolarità, strutturali o di attività** l'allegato B2 dovrà essere corredato **anche** della documentazione prevista in caso di modifiche.

Indipendentemente dall'inizio dell'attività i Servizi competenti rilasceranno l' "Attestazione di Registrazione" (ALLEGATO C). Copia della stessa sarà trasmessa al Comune ove viene esercitata l'attività.

### **Devono essere rinnovate le autorizzazioni scadute per gli automezzi e cisterne che trasportano alimenti sfusi?**

Scompare l'autorizzazione per automezzi soggetta a scadenza biennale, sostituita con la registrazione di attività di trasporto alimenti. La sostituzione o l'acquisto di nuovi automezzi comporterà l'aggiornamento della registrazione (allegato B2) e non la richiesta di nuova registrazione.

### **Si hanno conseguenze se vengono fatte dichiarazioni non vere nei documenti per la D.I.A.?**

È doveroso sottolineare che l'apposizione della firma nella pratica di D.I.A. (ALLEGATO B1) e nella pratica di aggiornamento della registrazione (ALLEGATO B2) da parte dell'Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.) comporta assunzione di responsabilità in merito a quanto dichiarato anche sotto il profilo penale (sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000)

### **A quali sanzioni va incontro chi intraprende una attività alimentare senza effettuare la notifica all'Autorità competente con l'apposita modulistica?**

- Chiunque non effettui la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti oppure la effettui quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 ad € 9.000,00.
- Nel caso in cui pur essendo condotta l'attività alimentare presso uno stabilimento già registrato ma non siano state comunicate all'Autorità competente, per l'aggiornamento della registrazione, le modifiche apportate, l'O.S.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

Tali sanzioni sono previste dall'art. 6 punto 3. del Decreto Legislativo 06/11/2007 n. 193 più sopra citato.

**LIBRETTO FORMATIVO L.R. 41/2003**

Corsi alimentaristi [http://www.aulsslegnago.it/p\\_alimentaristi\\_2.htm](http://www.aulsslegnago.it/p_alimentaristi_2.htm)